



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 19-03-2019

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CABIATI Mauro	Sindaco	Presente
AVONTO Renzo	Consigliere	Assente
AVONTO Renata	Consigliere	Presente
MILANI Angelo	Consigliere	Presente
CABRINO Sara	Consigliere	Presente
AVONTO Franca	Consigliere	Presente
STOCCO Ornella	Consigliere	Presente
BAIARDO Bruno	Consigliere	Presente
BREMIDE Fabrizio	Consigliere	Presente
COSTANZO Matteo	Consigliere	Presente
OLIARO Ilaria	Consigliere	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Scagliotti Dott. Pierangelo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CABIATI Mauro, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

RILEVATO che la Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio esercizio 2019) non ha più rinnovato il blocco delle aliquote dei tributi locali a suo tempo previste dall'art. 1 comma 26 della legge 208/2015 come modificata da ultimo dall'art. 1, comma 37 della legge 205/2017 per gli anni 2016, 2017 e 2018;

PRESO ATTO che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha precisato che la disposizione deve essere letta nel senso che il blocco degli aumenti dei tributi sia applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti o abolizione di regimi agevolati sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari. La recente giurisprudenza ha poi escluso dal blocco l'imposta di soggiorno per cui per l'anno 2018 i Comuni potranno istituire o modificare tale importo

RICORDATO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2018:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota 2018
Aliquota ridotta abitazione principale (A1, A8, A9)	0,40

Aliquota agevolata unità immobiliare, concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale (art. 1, comma 10, lett. b), legge 208/2015)	0,96 aliq.ordin. 0,48 aliq. ridotta
Aliquota ordinaria	0,96
Fabbricati di cat. D	0,30 (parte comunale)
Terreni agricoli NON posseduti e condotti da C.D. e I.A.P. iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 13, lett. a), legge 208/2015)	0,96
Aree edificabili	0,96
Detrazione per abitazione principale (A1, A8, A9)	€. 200,00

PRESO ATTO che il gettito IMU incassato dal Comune nell'anno 2018 ammonta a €. 645.619,63 fatte salve le operazioni di accertamento ordinario che determineranno l'importo definitivo accertato per l'anno 2018;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che l'amministrazione comunale ha ritenuto con l'intera manovra di bilancio di contenere il livello della pressione tributaria confermando le aliquote vigenti, assicurando con difficoltà gli equilibri generali di bilancio;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti*

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 10, lettere a) e b), della legge di stabilità 2016, concernente disposizioni inerenti i comodati d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado;

VISTO l'art. 1, comma 10, lettere c) e d), nonché art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2016, concernenti l'esenzione IMU sui terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 14, lettere a), b), c) e d), della legge di stabilità 2016, concernente modifiche alla disciplina della TASI, prevedendo l'esenzione della stessa per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 1, comma 884 della legge di stabilità 2018, concernente la revisione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale;

PRESO ATTO della nuova ridefinizione del Fondo di solidarietà per l'anno 2019, che per il Comune di Villanova Monferrato è pari a €. 109.000,00;

VISTO che sulla base delle scelte di politica fiscale e legislativa sopra espresse, degli incassi IMU 2018, il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a € 645.000,00;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 27/11/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere di regolarità espresso dal responsabile del servizio tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 10; voti favorevoli n. 10; voti contrari n. 0; astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per **l'anno 2019 già applicate nell'anno 2018**, nel modo seguente:

Fattispecie	Aliquota 2019
Aliquota ridotta abitazione principale (A1, A8, A9)	0,40
Aliquota agevolata unità immobiliare, concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale (art. 1, comma 10, lett. b), legge 208/2015)	0,96 aliq.ordin. 0,48 aliq. ridotta
Aliquota ordinaria	0,96
Fabbricati di cat. D	0,30 (parte comunale)
Terreni agricoli NON posseduti e condotti da C.D. e I.A.P. iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 13, lett. a), legge 208/2015)	0,96
Aree edificabili	0,96
Detrazione per abitazione principale (A1, A8, A9)	€. 200,00

2. Di precisare che l'aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D è composta dall'aliquota dello 0,30 di competenza comunale e dell'aliquota dello 0,76 di competenza statale, ai sensi dell'art. 1 comma 80, lettera g) della L. 228/2012.
3. di stimare in € 645.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013).

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Mauro CABIATI)

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnico Amministrativa** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Ornella Garbarino)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica Tributi** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio
(Giampiero Biginelli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal 06-05-2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Villanova Monferrato lì, 06-05-2019

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 16-05-2019 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ☐ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Villanova Monferrato lì 06-05-2019

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)